

Art.

(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori della scuola, università e salute)

1. Al fine di semplificare e migliorare il quadro delle comunicazioni scuola-famiglia, riducendone i costi connessi, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per rilasciare le pagelle e i certificati scolastici in formato elettronico, per la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e per consentire le iscrizioni e i pagamenti delle tasse scolastiche online, avvalendosi, secondo le modalità definite con decreto di cui al comma 4, dei servizi resi a tale scopo disponibili dai sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Le pagelle e i certificati redatti ai sensi del comma 1 sostituiscono gli equivalenti documenti cartacei e sono resi disponibili agli interessati sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, copia cartacea del documento redatto in forma elettronica.
3. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale, le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 quantificano e riutilizzano i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano dal 1 gennaio 2013 procedure telematiche che consentono di effettuare online l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 4.
6. Ove non diversamente definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'adempimento regionale concernente il collegamento telematico dei medici prescrittori di cui al DPCM 26 marzo 2008 (Progetto Tessera Sanitaria), ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, s'intende rispettato qualora le regioni garantiscano la messa a regime del sistema entro il 31 marzo 2012, salvo proroga, su richiesta motivata, autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentito il Dipartimento della digitalizzazione e innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli aspetti di propria competenza.
7. Al comma 16 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, dopo le parole "in formato cartaceo.", quanto segue: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le soglie minime di riferimento, a livello nazionale, concernenti la percentuale, su base annua, di prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN in formato cartaceo da sostituire con l'invio telematico dei medesimi dati; tali soglie, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 40% per l'anno 2012, 70% per l'anno 2013 e 90% per l'anno 2014."

MIUR

Art.

(Programmazione della ricerca e premialità)

1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca assicura la coerenza dei Piani e Progetti di ricerca e di attività proposti dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati con le indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario dei predetti Enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

Art.

(Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSI)

1. Al fine di rilanciare l'economia dei territori terremotati dell'Abruzzo, mediante la ricostituzione ed il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, ed al contempo di realizzare un polo di eccellenza internazionale mediante la valorizzazione di competenze e strutture specialistiche pregiate già esistenti sul territorio, come i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), nonché favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è costituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale, denominata Gran Sasso Science Institute (GSI).
2. La scuola opera in via sperimentale per un quadriennio a decorrere dall'anno accademico 2012-2013. al termine di tale periodo, a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca (ANVUR), ed in caso di valutazione positiva a livello di eccellenza, potrà assumere carattere di stabilità, mediante decreto di riconoscimento ed approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove ricorrano le condizioni previste dall'ultimo periodo del comma 8 del presente articolo.
3. La Scuola assolve alla missione di attrarre da tutto il mondo e formare nell'area aquilana ed abruzzese competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base (matematica, fisica, computer science e scienze applicate) attraverso attività didattica post-laurea e instaurare in questo campo collaborazioni con aziende locali ad alto contenuto tecnologico e innovativo.
4. In particolare, per l'attuazione delle proprie finalità, la Scuola qualificata Istituzione Italiana di Formazione e ricerca avanzata, istituisce, ai sensi dell'art. 19, della legge 240/2010, nel rispetto della normativa vigente, corsi di dottorato di ricerca, attività di formazione post dottorale nei quattro campi delle scienze di base di cui al comma 3, per studenti provenienti da tutto il mondo. A tal fine, il rilascio dei relativi titoli ed attestati dottorali è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo provvedimento di attuazione.
5. La Scuola assicura, altresì, tipologie di attività didattica che includono forme di "on the job-training", promuovendo la realizzazione di collaborazioni di docenti e studenti con manager e staff delle aziende locali ad alto contenuto scientifico o tecnologico.
6. Lo statuto e i regolamenti recanti le regole di organizzazione, di funzionamento, del personale e di amministrazione e contabilità della Scuola, per la fase sperimentale, sono elaborati dal Comitato Ordinatore, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Presidente della Regione Abruzzo d'intesa con il Presidente dell'Istituto di Fisica Nucleare (INFN), e che opera a titolo gratuito, senza nuovi e maggiori oneri, e sottoposti a controllo ed approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. Qualora la Scuola si avvalga di personale appartenente a specifici comparti del pubblico impiego, lo stesso personale mantiene il trattamento giuridico ed economico fondamentale dell'Amministrazione di appartenenza; relativamente al personale tecnico-amministrativo, per il trattamento accessorio si fa riferimento al CCNL del personale dell'Università.
7. Sono organi della Scuola: il Direttore, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato scientifico, il Collegio dei revisori. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di componenti non superiore a cinque, compreso il Direttore. Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Sino al completamento del quadriennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento della Scuola è autorizzata una spesa annua di 12 milioni di euro cui si fa fronte per metà sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e per l'altra sulle risorse destinate alla Regione Abruzzo nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione. Sulle risorse del Programma attuativo regionale della Regione Abruzzo grava la spesa di progettazione ed avvio della Scuola, pari a 150.000 euro. Restano fermi i poteri del Commissario delegato per la ricostruzione previsti dalla normativa vigente. Allo scadere del quadriennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità, secondo quanto previsto al comma 2, a condizione che sia reperita adeguata copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università, annualmente predeterminate e senza maggiori oneri, nonché mediante finanziamenti di soggetti privati o della stessa Regione o di enti locali.

TITOLO II
EFFICIENTAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO

ART.....
(Misure per l'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato

stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole "lettera i)" sono sostituite da "lettera m)".

2. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3 nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo". Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 lettera e) come modificata dal presente comma sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituiti, da ultimo, dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole "convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio" sono soppresse.

4. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 8 marzo 2000, n. 53 possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;

c) ai medesimi fini di cui alla precedente lettera b), fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro

d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.

5. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del decreto-legge 98 del 2011, le parole "compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl sono soppresse".

6. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

7. Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza Stato-Regioni sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

8. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole "le stazioni appaltanti" sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni" e sono aggiunte infine le seguenti: "in tali casi, le amministrazioni procedenti formulano le richieste di rilascio del DURC entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'atto che ne rende necessaria l'acquisizione e informano contestualmente l'interessato della richiesta";

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Gli istituti e gli enti competenti rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio-

assenso relativo alla certificazione della regolarità contributiva rilasciata dagli stessi, fissato in trenta giorni dai rispettivi ordinamenti.

10-ter. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti richiedono, inviano e archiviano il DURC per via telematica.

10-quater. Al fine di semplificare le procedure finalizzate alla liquidazione dei corrispettivi per le utenze dei servizi pubblici a rete, i gestori che erogano i propri servizi in favore di più di dieci amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono autocertificare i requisiti di regolarità contributiva ai sensi del comma 1, lettera p) dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tali ipotesi, i gestori autocertificano altresì il possesso del requisito numerico minimo di cui al periodo precedente.

10-quinquies. Resta ferma la facoltà per l'impresa di richiedere alle casse edili il rilascio del DURC e di produrlo agli organi della P.A. e ai gestori di pubblici servizi.”.

9. Al fine di semplificare la disciplina in materia di appalti le aziende che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono, in caso di subingresso in un appalto, l'assunzione del personale occupato dal precedente appaltatore, qualora tali plurime assunzioni superino le venti unità la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni, può essere effettuata entro il terzo giorno successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

10. Al fine di semplificare la gestione del rapporto di lavoro, sono introdotte le seguenti misure:

a) il comma 5 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«5. E' fatto obbligo ai datori di lavoro di cui al comma 1 di consegnare ai lavoratori subordinati, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione con apporto lavorativo, all'atto della corresponsione della retribuzione o del corrispettivo, una copia del libro unico del lavoro contenente il prospetto delle retribuzioni con esclusione del calendario delle presenze. La consegna deve avvenire entro tre giorni dal momento in cui viene corrisposta al lavoratore la relativa somma o, in alternativa, entro tre giorni dal termine ultimo per l'elaborazione del libro unico del lavoro di cui al comma 3. La consegna del prospetto può aver luogo anche soltanto in modalità telematica».

b) dopo il comma 5 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I prospetti consegnati ai lavoratori ai sensi del comma 5 sono sempre esenti da imposta di bollo, anche qualora contengano sottoscrizioni a titolo di quietanza. Ogni disposizione contraria si intende abrogata».

c) il comma 7 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

«7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. Ogni violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.

7-bis. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 125 a 770 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque mensilità, la sanzione amministrativa è da 200 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno dieci mensilità, la sanzione amministrativa è da 500 a 1.500 euro.

7-ter. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 7 e 7-bis provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente».

d) la legge 5 gennaio 1953, n. 4, è abrogata;

e) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 è abrogato;

f) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) è inserita la seguente: “g) l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente.”

11. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati: a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300; c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

15. (emendamento al d.d.l. stabilità) Introduzione di un decreto ministeriale MLPS/MEF volto a prevedere i criteri per l'ammissione ai benefici ai trattamenti di CIGS.

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 21 primo periodo, dopo le parole: “nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2012” sono aggiunte le seguenti: “e con criteri di ammissione al beneficio individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze”;

16. (emendamento al d.d.l. stabilità) Proroga per l'anno 2012 dell'indennità di disoccupazione a requisiti ordinari in favore degli apprendisti in caso di sospensione o licenziamento e della somma liquidata in un'unica soluzione ai co.co.co. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS che soddisfino determinati requisiti previsti dall'art. 19 comma 2 decreto legge n. 185/2008, come successivamente modificato.

dopo il comma 21, è aggiunto il seguente comma 21-bis:

“21- bis All'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: “*per il triennio 2009-2011*” sono sostituite dalle seguenti: “*per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni*”. All'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto legge n.185 del 2008, come sostituito dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: “per il biennio 2010-2011” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni, 2010, 2011 e 2012” e dopo le parole “per ciascuno degli anni 2010 e 2011” sono aggiunte le seguenti: “e nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2012”.

17. (emendamento al d.d.l. stabilità) Destinazione di una quota del fondo sociale per occupazione e formazione per la formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

“24-bis. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4 lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modifiche e integrazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell'articolo all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167..

18. (emendamento al d.d.l. stabilità) Previsione di accordi in sede governativa per l'indennità di trattamento aggiuntivo di disoccupazione.

17. All'articolo 5, dopo il comma 24-*bis* è aggiunto il seguente comma 24-*ter*:

24-*ter*. All'articolo 18, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo le parole: "*il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze*" sono aggiunte le seguenti: "*sulla base di specifici accordi in sede governativa*".

TITOLO III
APERTURA DEI MERCATI IN CHIAVE CONCORRENZIALE

Art. 1

(Misure per il miglioramento organizzativo del trasporto pubblico locale e di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è apportata la seguente modificazione:

a) le parole: "struttura paritetica da istituire" sono sostituite dalle seguenti: "struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza".

2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di *benchmarking*, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.";
- b) al comma 3, prima delle parole: "ai fini della relazione al Parlamento" aggiungere la seguente: "anche";
- c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo."
- d) al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento."
- e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: "alla somma di cui al comma 13" aggiungere le seguenti: "ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma";
- f) al comma 32, lettera d), sostituire le parole: "a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente" con le seguenti: "a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente";
- g) dopo il comma 32, aggiungere il seguente comma: "32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131."
- h) al comma 33, primo periodo, sostituire le parole: "ovvero ai sensi del comma 12" con le seguenti: "ovvero non ai sensi del comma 12";
- l) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: "nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12" aggiungere le seguenti: "e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma";
- m) al comma 33, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13."
- n) dopo il comma 33, aggiungere i seguenti commi:

“33-*bis*. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-*ter*. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

- a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
 - b) le modalità attuative del comma 33-*bis*, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
 - c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
- o) al comma 34, aggiungere, all'inizio, il seguente periodo: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.”;
- p) dopo il comma 34, aggiungere il seguente comma: “34-*bis*. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.”.

Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole "Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:" sono sostituite dalle seguenti:
"Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:".
2. All'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5".
3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
 - a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
 - b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
 - c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
 - d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c, 4 e 5.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata".
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole : "prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe." sono soppresse.

TITOLO IV
SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITÀ E ALL'INNOVAZIONE

(Art.)

(Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

«18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2009, n. 39.

22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.

24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero dipende dal titolare della Rappresentanza diplomatica per tutto ciò che concerne i rapporti con le autorità estere, è coordinato dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione, e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.

26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300

unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera *b)* del comma 26-*sexies*, alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine della adozione dei decreti di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso istituto, la ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 19, con il quale sono individuate le articolazioni del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. Ai predetti oneri si provvede nell'ambito delle risorse individuate al comma 4.

26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-*ter*, da:

- a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
- b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e partecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
- c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
- d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-*bis*, primo periodo, 26-*ter* e 26-*quater*.

26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione a:

- a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
- b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;
- c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26*s* e dalla lettera *b)* del comma 26-*sexies*, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-*sexies*, lettera *b)* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 20 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.»

2. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a

non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 26-ter, fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26-bis, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna di esse.

3. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 2, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma 2 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione del soppresso ICE è assicurato dal collegio dei revisori dell'Istituto stesso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.

Art.

Banda larga e ultralarga

1. Il Progetto strategico nazionale di cui all'articolo 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è approvato ed attuato nel rispetto del principio di sussidiarietà, con priorità per le aree industriali e i collegamenti ad alta velocità delle reti senza fili.
2. Il Progetto strategico nazionale di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare il completamento del Piano Nazionale banda larga per l'azzeramento del digital divide, l'individuazione delle modalità di realizzazione degli interventi nelle aree per le quali gli operatori di telecomunicazione non prevedono di assicurare la copertura con le reti di nuova generazione a banda ultra larga, nonché provvede a definire le modalità di coinvolgimento degli operatori privati.
4. Nell'ambito del progetto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con le Regioni e le Province autonome, definisce un sistema documentale interoperabile delle infrastrutture del sottosuolo per ridurre l'impatto dei relativi scavi sulla cittadinanza, individuandone le modalità di attuazione e le modalità di popolamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.”
5. Al comma 1 dell'art. 30 della legge n. 111 del 2011 dopo le parole “Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini a una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s il Ministero dello sviluppo economico,” sono aggiunte le parole “- anche stipulando accordi con le Regioni e le Province autonome interessate”.
6. Il Ministro dello sviluppo economico presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta in attuazione del presente articolo.

Art.

Misure per favorire il commercio elettronico

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. A decorrere dal 2012 gli operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento effettuato in conformità al presente codice sono tenuti a prevedere soluzioni di pagamento elettronico, con il divieto di applicare un costo maggiorato rispetto alla medesima transazione avviata nelle modalità tradizionali.”

2. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 2-quater dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, in particolare attraverso la creazione di strumenti tecnologici, logistici e gestionali condivisi.

3. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, numero 430, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Tutte le fasi del gioco destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet o mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio.”

MIPAF

Art. X

(Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.
2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.
3. Il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte

dell'Unione europea.

4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.

DA INSERIRE NELLA SEZIONE "IMMOBILI"

Art.X

(Misure per il rilancio della coltivazione delle terre e dell'occupazione in agricoltura)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita dei terreni dello Stato a vocazione agricola mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro.
2. Nelle procedure di alienazione dei terreni, i giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, hanno diritto di prelazione all'acquisto.
3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'Agenzia del Demanio acquisisce l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
4. Le Regioni, le Province, i Comuni e tutte le altre amministrazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 possono impiegare per le finalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola. A tal fine, nel caso in cui l'acquirente sia l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, quale ente fondiario nazionale, le vendite possono avvenire mediante trattativa privata anche al di sopra dell'importo di 400 mila euro.
5. I proventi derivanti dalle operazioni di dismissione dei terreni di cui al comma 1 affluiscono al bilancio dello Stato. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART:...

(Misure per la promozione degli investimenti in sanità)

IPOTESI A – FORMULAZIONE RGS

Articolo (Investimenti in sanità)

1. Le regioni che, nell'ambito del settore sanitario, intendono avvalersi delle misure di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono tenute ad acquisire, ai fini della sottoscrivibilità dei relativi contratti, del parere positivo, anche con riferimento all'assenza di effetti sull'indebitamento e sul debito delle pubbliche amministrazioni, da parte dell'Unità tecnica finanza di progetto del CIPE.

2. Nell'ambito degli accordi di programma per la realizzazione di interventi in edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ove siano previste misure di partenariato di cui al comma 1, per la costruzione, e/o gestione di strutture sanitarie, l'organizzazione di servizi sanitari, l'ammodernamento di attrezzature, ai fini della relativa sottoscrivibilità da parte del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Regione interessata, è necessario acquisire il parere positivo dell'Unità tecnica finanza di progetto del CIPE di cui al comma 1.

3. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Unità tecnica finanza di progetto del CIPE e l'ISTAT, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito quanto segue:

- a) le tipologie di contratti ammessi, ivi compresi gli schemi-tipo dei contratti stessi;
- b) l'assetto dei rischi per le parti contraenti, fermo restando che:
 - devono essere garantiti gli standard previsti dalla vigente legislazione per lo svolgimento delle attività sanitarie ai fini della garanzia della corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
 - devono essere garantiti gli equilibri, attuali e prospettici, del bilancio sanitario della regione interessata, avuto riguardo ai livelli programmati di finanziamento del servizio sanitario nazionale;
 - nel caso di costruzione, con previsione di acquisizione del bene nel patrimonio della PA, unitamente a gestione di strutture, deve essere a carico del soggetto privato il rischio di costruzione e deve sussistere una distribuzione dei rischi tra le parti contraenti tale da porre in carico al soggetto privato una quota significativa di quelli relativi all'adeguatezza della struttura, alla disponibilità dei servizi forniti e alla domanda;
 - nel caso di costruzione, senza previsione di acquisizione del bene nel patrimonio della PA, unitamente a gestione di strutture, ovvero di sola gestione di strutture, ovvero di organizzazione di servizi sanitari, a carico del servizio sanitario nazionale è posto esclusivamente l'onere d'acquisto delle prestazioni sanitarie, nel rispetto dei volumi definiti nell'ambito della programmazione sanitaria annuale della regione e secondo le tariffe vigenti nell'esercizio di riferimento, restando pertanto a carico del soggetto privato l'intero rischio relativo all'andamento della domanda di prestazioni, oltre a quello relativo all'adeguatezza delle prestazioni fornite;
 - devono essere in ogni caso escluse quelle tipologie di contratto che, per le regole di contabilizzazione previste dal Sistema Europeo dei Conti Nazionali (SEC), comportino l'incremento dell'indebitamento e/o del debito delle pubbliche amministrazioni;
- c) la previsione che, compatibilmente con l'attuale ordinamento del personale, deve essere garantita l'assenza, anche su tale voce di spesa, di qualsiasi duplicazione di oneri.

4. La scelta dei soggetti privati è effettuata con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione vigente, nell'ambito delle quali deve essere data dimostrazione anche della funzionalizzazione dell'intervento del soggetto privato al miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria.

Articolo (Sperimentazioni gestionali)

1. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'AGENAS, provvede, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, alla ricognizione delle sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di evidenziarne le finalità, le forme giuridiche e tecniche che sono state adottate ai fini della collaborazione fra le parti interessate, la numerosità del personale impiegato e il relativo costo, con evidenziazione delle figure professionali e del rapporto di lavoro instaurato, il raggiungimento degli obiettivi, i risultati economici realizzati, con specifica evidenziazione delle fonti di finanziamento, dei soggetti finanziatori e del grado di stabilità delle stesse.

2. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, sulla base degli esiti della medesima ricognizione, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- a) gli ambiti nei quali le sperimentazioni gestionali sono consentite;
- b) le modalità e la tempistica per far cessare le sperimentazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge in ambiti diversi da quelli definiti ai sensi della lettera a);
- c) le modalità e la tempistica per inserire, fra gli enti del servizio sanitario nazionale, compatibilmente comunque con le rispettive vigenti forme di finanziamento e senza nuovi o maggiori oneri per il Servizio sanitario nazionale e per la finanza pubblica, le sperimentazioni che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati, abbiamo garantito quantomeno l'equilibrio di bilancio in ciascuno degli esercizi nei quali si è svolta la sperimentazione, restando comunque esclusa la possibilità di introdurre nel Servizio sanitario nazionale gestioni sperimentali che alternativamente o cumulativamente:
 - comportino l'inserimento di personale non già dipendente del Servizio sanitario nazionale;
 - abbiano garantito l'equilibrio di bilancio avvalendosi prevalentemente di finanziamenti di pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che non garantiscano continuità del finanziamento stesso;
- d) le modalità e la tempistica per porre in liquidazione le sperimentazioni gestionali che non abbiano raggiunto gli obiettivi, ovvero che non abbiano garantito l'equilibrio di bilancio, nonché delle sperimentazioni che non possono essere inserite negli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della lettera c);
- e) le condizioni per l'avvio di nuove sperimentazioni, fra le quali deve essere espressamente contemplata:
 - la definizione delle modalità e dei termini della loro conclusione;
 - la condizione che, ove la sperimentazione preveda la gestione di strutture o di servizi sanitari da parte di soggetti privati, il relativo affidamento sia effettuato con selezione mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione vigente, nell'ambito delle quali deve essere data dimostrazione anche della funzionalizzazione dell'intervento del soggetto privato al miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria.

IPOTESI B – FORMULAZIONE MINISTERO SALUTE

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite, nel rispetto degli equilibri del Servizio sanitario nazionale e di finanza pubblica programmati, misure in grado di promuovere nuove forme di collaborazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati per la realizzazione e gestione di strutture e servizi sanitari e socio-sanitari, anche attraverso una ridefinizione delle sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, previa ricognizione di quelle esistenti da parte del Ministero della salute.

TITOLO V

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA E MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TURISMO

Art. 6.

(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno » sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

B) semplificazione procedimento distretti turistici.

All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.”

Art. xx.

(Riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica)

1. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte.>>.

ART. XX

(Materiali di riporto)

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, comma 1, lett. b) e c), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere considerati sottoprodotti".

ART. XX

(Sfalci e potature)

1. All'articolo 185, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'art. 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"
2. Nelle zone, incluse quelle site nelle isole minori, in cui la caratteristiche della rete viaria siano tali da rendere estremamente difficile o impossibile l'accesso dei veicoli attrezzati ad effettuare la raccolta, sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono, se non pericolosi e nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti che siano scientificamente riconosciute, anche essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro idoneo limitrofo, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana

Articolo xx

(Composti organici volatili)

All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 161 del 2006, le parole "nei tre anni successivi alle date ivi previste" sono soppresse.

INTERNO

Art. 2

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 in materia di vendita di beni immobili confiscati)

Al comma 5, quinto periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dopo la parola "effettuata" aggiungere "*in via prioritaria,*".

Art. 3

(Piano straordinario per l'adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi)

1. Il Ministro dell'interno approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, un piano straordinario riguardante le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che, alla data del 31 dicembre 2011, non abbiano ultimato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.
2. Il piano straordinario di cui al comma 1 individua le modalità e i termini per la presentazione al comandante provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente delle istanze di ammissione al piano medesimo; le condizioni a cui è subordinata l'ammissione al piano, compresi in ogni caso i requisiti minimi di sicurezza antincendio per la prosecuzione temporanea dell'attività ricettiva; il cronoprogramma delle attività da porre in essere per l'adeguamento antincendi delle strutture; i tempi e le modalità dei controlli da effettuarsi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; le ulteriori disposizioni di carattere tecnico e procedurale.
3. Per i soggetti ammessi al piano straordinario, il termine per l'adeguamento antincendi delle strutture ricettive è fissato al 31 dicembre 2013.
4. Ai soggetti responsabili delle strutture di cui al comma 1, che omettano la presentazione dell'istanza di ammissione al piano straordinario, si applica la sanzione penale di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei riguardi dei medesimi soggetti il comandante provinciale dei vigili del fuoco adotta i provvedimenti di cui ai commi 2, terzo periodo, e 3, secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
5. Nei riguardi dei soggetti responsabili delle strutture di cui al comma 1, ove non siano ammessi al piano straordinario ovvero, dopo l'ammissione, non rispettino gli adempimenti previsti dal cronoprogramma di cui al comma 2 ovvero ancora non completino l'adeguamento antincendi delle strutture entro il termine del 31 dicembre 2013, il comandante provinciale dei vigili del fuoco adotta i provvedimenti di cui ai commi 2, terzo periodo, e 3, secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
6. I soggetti destinatari dei provvedimenti di cui ai commi 4, secondo periodo, e 5, ove intendano riprendere l'attività ricettiva, avviano con apposita istanza il procedimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 4

(Riduzione degli oneri connessi alla custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al codice della strada)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Anche quando il veicolo è stato temporaneamente affidato, a qualsiasi titolo, ad altra persona fisica o giuridica, il proprietario deve garantire che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.";
 - b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli, ne affida o ne consente la circolazione senza la copertura assicurativa di cui al comma 1.";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il sequestro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 213 in quanto compatibili. Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'art. 213, comma 2 quinquies. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.";
 - d) al comma 4-bis è aggiunto il seguente periodo: "Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'art. 213, comma 2 quinquies".
 - e) dopo il comma 4 bis sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Nei casi in cui sia disposto il sequestro di cui ai commi 4 e 4 bis, qualora sia stato affidato ad un custode-acquirente individuato ai sensi dell'art. 214 bis ovvero, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato dal Prefetto alla custodia di veicoli, in deroga alle disposizioni dell'art. 213, commi 2-quater e 2-quinquies, il veicolo sequestrato è sempre trasferito in proprietà al custode stesso decorsi 10 giorni dall'accertamento dell'illecito. Se il custode, diverso da quello nominato ai sensi dell'articolo 214 bis, non intende acquisire il veicolo e la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del Demanio è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. In tali casi, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto al conducente autore della violazione che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dello stesso conducente o del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196, che egli ha l'obbligo di avvisare tempestivamente del sequestro, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Dell'avvenuto trasferimento in proprietà è data comunicazione al proprietario del veicolo secondo le disposizioni dell'art. 213, comma 2-quater, ultimo periodo.

4-quater Fuori dei casi indicati dal comma 4-bis, nonché dal comma 4-ter, dopo il trasferimento di proprietà ivi previsto, quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213"

4-quinquies. Le imprese di assicurazione entro 5 giorni lavorativi successivi la stipula o il rinnovo di un contratto di assicurazione di cui al comma 1, comunicano, per via telematica, all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art 225, la targa ovvero il telaio del veicolo oggetto del contratto e la relativa scadenza. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative per disciplinare le modalità di comunicazione".

2. All'articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Art. 214-ter. (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)”;
- b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) dopo le parole: “sono assegnati” sono inserite le seguenti: “dal prefetto”;
 - 2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213 e 214-bis.”;
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai veicoli sequestrati che non siano stati affidati all’autore della violazione, al proprietario o ad altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196. La domanda di assegnazione del veicolo deve essere presentata entro dieci giorni dal provvedimento di sequestro.”.

Art.

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico)

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
 - a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
 - b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
 - c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria;
3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.
4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al successivo comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lg 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, nonché i criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati ", e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. >>;

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: <<44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni- 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni precedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.>>;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: << 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli.- 1.Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti. 2.Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.>>;

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2."

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27.";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

<< 25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.>>.

Art.

(Scorrimento e proroga delle graduatorie, disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)

1. Per il quadriennio 2012-2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo ai vincitori inseriti all'interno di tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione delle figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime ovvero quando si tratta di procedere, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'assunzione di figure professionali a esse equipollenti.

2. Ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono, per il quadriennio 2012-2015, della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per il medesimo quadriennio 2012-2015, regioni ed enti locali, una volta esaurite le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, possono procedere al reclutamento di personale mediante il ricorso alle procedure di cui al comma 4, secondo periodo, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei vincitori di concorso di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del periodo precedente.

3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1^o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi, secondo quanto previsto dal comma 4, relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori.

4. Entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni, effettuate dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, dei vincitori e degli idonei dei concorsi inseriti nelle graduatorie di cui al comma 3. Ove completate le assunzioni del relativo personale con le modalità e i criteri di cui al comma 1, a decorrere dal 1^o gennaio 2014 o anche prima di tale data, qualora siano stati già esauriti i relativi elenchi dei vincitori, alle amministrazioni predette, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è consentito di coprire i posti vacanti attingendo, fino a concorrenza e comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie degli idonei dei medesimi concorsi e, per il restante 50 per cento, bandendo nuovi concorsi.

11. L'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: "Art. 33. (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano eccedenze di personale, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del

mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.”.

12. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

13. Le pubbliche amministrazioni comunicano in via telematica, alla banca dati prevista dall'articolo 3, commi 129 e 130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assume la denominazione di “Borsa nazionale sulla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni” i flussi di mobilità del personale in entrata e in uscita.

14. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole “rendere pubbliche” sono inserite le seguenti “, anche mediante comunicazione alla Borsa nazionale sulla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni,”.

15 Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEMPLIFICAZIONE

ARTICOLO	RUBRICA	RIFERIMENTO COMUNICAZIONE UE
1	Certificazione debiti enti locali in funzione di rilancio delle economie locali Risposta veloce all'interpello fiscale	lett. d), Sostegno imprenditorialità e all'innovazione
	Agevolazione delle transazioni in moneta elettronica (carte di credito e bancomat) Lotta all'evasione assicurativa	lett. c), Apertura dei mercati in chiave concorrenziale
2	Zone a burocrazia zero e semplificazioni in materia di controlli sulle imprese e di protezione dei dati personali Abolizione catalogo delle armi Prosecuzione del taglia-leggi Semplificazioni relative alla costituzione di società, al trasferimento di quote e al bilancio delle società	lett. e), Semplificazione normativa e amministrativa
3	Poteri straordinari per le infrastrutture strategiche Incentivazione degli interventi per ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione Semplificazione in materia di trasporto eccezionale su gomma Realizzazione opere interne alle aziende e condotta formalmente autorizzata Garanzia reale dello Stato per i mutui di giovani coppie.	lett. h), Accelerazione della realizzazione delle infrastrutture ed edilizia

ARTICOLATO

Articolo 1

(Sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione)

5. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola "centoventi" è sostituita dalla parola: "novanta".
6. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole "centoventi" e "sessanta" con le seguenti: "novanta".
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore.
8. Al comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole "quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare".
9. All'art. 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:
 "4-*ter*. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-*bis* dell'art. 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
 4-*quater*. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-*ter*, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solito a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180, comma 8.
 4-*quinqies*. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-*ter*, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada."

Articolo 2

Semplificazione normativa e amministrativa

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'art. 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'art. 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.
3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove

iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'Ufficio Locale dei Governi.

6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'Ufficio Locale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

8. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A.

9. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A.

10. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, l'articolo 2463 del codice civile, è così modificato:

a) al secondo comma, le parole "deve essere redatto per atto pubblico" sono sostituite dalle seguenti "può essere redatto con scrittura privata";

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero i contraenti, se questo è stato redatto con scrittura privata, devono depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2329";

c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2331, 2332 commi primo, numeri 2) e 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e 2341".

11. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma".

13. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

14. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

15. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

16. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"2477. Sindaco e revisione legale dei conti.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”

17. L'articolo 2397 del codice civile è così sostituito:

“2397. Composizione del collegio.

Per le società aventi capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e per le società quotate in mercati regolamentati, il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Per le società aventi capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro l'organo di controllo è composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.”

18. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.

19. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 3

Accelerazione della realizzazione delle infrastrutture ed edilizia.

5. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

- a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
- b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
- c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
- d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
- e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
- f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
- g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
- h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
- i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.».

6. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

7. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 6.

8. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.

9. La deroga di cui al comma 6 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole "termine fissato" sono aggiunte le seguenti "non superiore a quindici giorni";
- b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo "Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4.".

11. Dopo l'articolo 51 del codice penale, è inserito il seguente:

“Articolo 51-*bis* (Condotta formalmente autorizzata)

Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l'atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato.”.

12. Dopo l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

“Articolo 44-*bis* (Esclusione del reato)

Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato.”.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 15, comma 1, lettera g), primo periodo, le parole: *“legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409”* sono sostituite dalle seguenti: *“parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”*; al secondo periodo le parole: *“da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze”* sono sostituite dalle seguenti: *“ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”*; al terzo periodo le parole: *“per i beni culturali e ambientali”* sono sostituite dalle seguenti: *“per i beni e le attività culturali”*; al quarto periodo le parole: *“per i beni culturali e ambientali”* sono sostituite dalle seguenti: *“per i beni e le attività culturali”* e le parole *“ufficio delle entrate del Ministero delle finanze”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'Agenzia delle entrate”*. Alla lettera h), primo periodo, le parole: *“del Ministro per i beni culturali e ambientali”* sono sostituite dalle seguenti: *“del Ministro per i beni e le attività culturali”* e le parole: *“nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409”* sono sostituite dalle seguenti: *“nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”*; al secondo periodo: le parole: *“previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali”* sono soppresse; le parole: *“dal Ministero per i beni culturali e ambientali”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal Ministero per i beni e le attività culturali”*; le parole: *“che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo”* sono soppresse; al terzo periodo le parole da: *“il Ministero per i beni culturali e ambientali”* fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: *“I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”*; al quarto periodo le parole: *“per i beni culturali e ambientali”* sono sostituite dalle seguenti: *“per i beni e le attività culturali”*. Alla lettera i), primo periodo, la parola: *“esclusivamente”* è sostituita dalla seguente: *“prevalentemente”*.

2) All'articolo 100, comma 2, lettera e), primo periodo, le parole: *“decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409”* sono sostituite dalle seguenti: *“della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”*; al secondo periodo le parole: *“da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio”* sono sostituite dalle seguenti: *“ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”*. Alla lettera f), primo periodo, le parole: *“articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409”* sono sostituite dalle seguenti: *“articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”*; al secondo periodo le parole: da *“previo parere”* fino a *“all'entrata dello Stato”* sono sostituite dalle seguenti: *“I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”*. Alla lettera g), primo periodo, la parola: *“esclusivamente”* è sostituita dalla seguente: *“prevalentemente”*.

2. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

3. Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all'erario sono riassegnate, per gli anni 2012 e 2013, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette

somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite. All'onere recato dal presente comma, pari a euro 280.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziata dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

4. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: *“alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”* sono sostituite dalle seguenti: *“alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*;

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: *“Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.”*;

5. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: *“Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante.”*.

b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale.”

6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:

a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei;

b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.

All'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente comma, pari a due milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate a spese di parte corrente.

DIFESA

All'articolo 5, dopo il comma 18, inserire il seguente:

“18-bis. All'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Se la determinazione di cui al secondo periodo non è adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, può chiedere al Comune interessato di adottare, entro novanta giorni, la delibera, con la quale si provvede ad assegnare agli immobili la destinazione d'uso civile corrispondente a quella di effettivo utilizzo a cui gli stessi sono stati adibiti secondo quanto attestato dal Ministero della difesa e asseverato dalla citata Agenzia, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale, nel rispetto delle volumetrie esistenti. Decorsi i novanta giorni dalla citata richiesta, la destinazione d'uso degli immobili è riconvertita nel senso e nei termini richiesti dal Ministero della difesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle procedure di valorizzazione degli immobili militari di cui agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel caso di modificazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità indicate ai periodi terzo e quarto, la quota del 10 per cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera d) del codice dell'ordinamento militare, è portata in incremento, in parti uguali, alle quote spettanti ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa. “

All'articolo 5, dopo il comma 16, inserire il seguente:

“16-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento, entro il 31 dicembre 2015, del processo di risanamento proficuamente in atto delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, i contributi di cui all'articolo 559 sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nel 2012, di euro 5.000.000 nel 2013 e di euro 4.000.000 nel 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il citato obiettivo non risultasse conseguito con il bilancio 2015 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi";

TITOLO VI
EFFICIENTAMENTO E SNELLIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

INTERVENTI URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA

Art. 1

(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 125, primo comma, le parole «*il proprio indirizzo di posta elettronica certificata*» sono sostituite dalle seguenti: «*l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine*»;
 - b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;
 - c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;
 - d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «*Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*»;
 - 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «*Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.*»;
 - 3) il quarto comma è abrogato;
 - e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da «*Il giudice può autorizzare per singoli atti*» sino a «*l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni* » sono soppresse;
 - f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da «*anche a mezzo telefax*» sino a «*l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere la comunicazione.*» sono soppresse;
 - g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;
 - h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: «*L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.*»;
 - i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al secondo comma, dopo le parole «*se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma*» sono aggiunte le seguenti: «*ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine*»;
 - 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «*Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.*»;
 - l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «*L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.*»;
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da «*a mezzo di posta ordinaria*» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «*a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.*»;
 - b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da «*a mezzo di telefax*» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «*a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.*»;
3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, dopo le parole «*a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890*» sono inserite le seguenti: «*ovvero a mezzo della posta elettronica certificata*»;
 - b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «*La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8*»;
 - c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: «*può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,*» sono aggiunte le seguenti: «*a mezzo posta elettronica certificata, ovvero*»;
 - 2) al comma 1 le parole «*e che sia iscritto nello stesso albo del notificante*» sono soppresse;
 - 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.*»;
 - d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.*»;
 - 2) al comma 2, alle parole: «*Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario*» è anteposto il seguente periodo: «*Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.*»;
 - 3) al comma 3, le parole «*In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2*» sono sostituite dalle seguenti: «*Nei casi*

previsti dal comma 2».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

Art. 3.

(Motivazione breve della sentenza)

1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-decies*».

2. Dopo il capo III-ter del libro II del titolo I del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-quater

DELLA MOTIVAZIONE BREVE

Art. 281-decies. - (*Motivazione breve della decisione*). - Se non decide a norma degli articoli 275, 281-quinquies o 281-sexies, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve.

All'udienza prevista dal primo comma il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ed elencando sommariamente a verbale i fatti rilevanti, le fonti di prova e i principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, numero 4), che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data immediata comunicazione alle parti costituite.

Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma».

3. All'articolo 282 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «*Nel caso previsto dall'articolo 281-decies, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito della pronuncia di cui al secondo comma del medesimo articolo 281-decies, anche nel caso di richiesta della motivazione estesa*».

4. Dopo l'articolo 324 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 324-bis. (*Non impugnabilità della sentenza*). La sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-decies, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'articolo 324, quando nessuna delle parti ha chiesto la motivazione estesa».

5. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-decies del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui al citato articolo 281-decies del codice di procedura civile.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(*Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello*)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
- b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
- c) all'articolo 351 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al primo comma, dopo le parole «il giudice provvede con ordinanza», sono aggiunte le seguenti: «non impugnabile»;
 - 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
- d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies ovvero dell'articolo 281-decies»;
- e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».

2. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile»

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Modifiche in materia di spese di giustizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: *«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;*
- b) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente: *«1-bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-decies, terzo comma, del codice di procedura civile, la parte che per prima deposita la richiesta di motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio.»;*
- c) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.»*

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di 5 anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Norma PINTO

(Nuovo sistema di indennizzo per la violazione del ragionevole termine di durata dei processi)

1. Chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto, a titolo di equa riparazione, ad ottenere dallo Stato il riconoscimento ufficiale dell'eccessiva durata del procedimento ed un indennizzo di entità pari a quella del contributo unificato versato dall'attore per il procedimento in cui si è verificata la violazione. Nessuna ulteriore somma è dovuta dallo Stato per la violazione verificatasi.
2. Resta ferma la disciplina del contributo unificato tra le parti del giudizio.
3. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del tempo di cui al comma 1, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio.
4. L'istanza di pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, nel termine di decadenza di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio in cui la violazione si è verificata, è presentata direttamente dall'interessato all'ufficio territorialmente competente dell'agenzia delle entrate, unitamente ad un'attestazione del cancelliere dell'ufficio giudiziario da ultimo adito, che contenga gli elementi concernenti la durata del procedimento e il relativo esito. In caso di soccombenza reciproca, l'indennizzo è dovuto a ciascuna parte in misura dimezzata. Alla parte che sia rimasta interamente soccombente non è dovuto alcun indennizzo.
5. L'agenzia delle entrate procede al pagamento dell'indennizzo entro diciotto mesi dal ricevimento dell'istanza.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla sentenza che conclude il grado di giudizio secondo le norme della legge 24 marzo 2001, n. 89, ma il giudice, se accoglie il ricorso, dispone la sola restituzione del contributo unificato concernente il procedimento nel quale si è verificata la violazione e liquida le spese legali equitativamente. Contro il provvedimento della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. In tale caso la Corte di cassazione decide comunque nel merito. Si considerano pendenti i ricorsi notificati alla data di cui al primo periodo del presente comma.
7. Salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, la legge 24 marzo 2001, n. 89 è abrogata ad eccezione dell'articolo 7.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO VII
ACCELERAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, DI TELECOMUNICAZIONE ED
EDILIZIA

INTERNO

Art. 1

*(Disposizioni per la realizzazione della tratta transfrontaliera
Torino - Lione)*

1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

MISE

Art.

Infrastrutture petrolifere strategiche

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono in ogni caso individuati quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali, come definiti dall'articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata.

Art.

Definizione dei limiti della piattaforma continentale, finalizzata a sbloccare investimenti offshore

1. L'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1.

1. In conformità con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'Accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, per piattaforma continentale, fermo restando l'articolo 4 della legge n. 689 del 1994, si intende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di fuori del mare territoriale, attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre, fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base, dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore da essa.

2. Fermo restando l'articolo 83 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, al fine di evitare la sovrapposizione tra la piattaforma continentale italiana e quella di uno Stato le cui coste siano adiacenti a quelle italiane o le fronteggino, la delimitazione della piattaforma continentale sarà effettuata tramite accordo internazionale con detto Stato, allo scopo di raggiungere un'equa soluzione.

3. Resta impregiudicata la delimitazione della piattaforma continentale determinata mediante accordi internazionali in materia già conclusi dall'Italia.

4. Fino all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 2, il limite esterno della piattaforma continentale italiana è fissato, a titolo provvisorio, mediante ricorso a principi equitativi, che tengano conto del criterio della proporzionalità, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, partendo dal tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato contiguo o frontista.

5. Nei casi di cui al comma 4, con uno o più decreti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i limiti esterni della piattaforma continentale italiana mediante elenchi di coordinate geografiche dei punti.”

(Art.)

Disposizioni per accrescere la sicurezza e l'efficienza dei settori energetici e per ridurre le tariffe

1. In relazione anche alle nuove esigenze indotte dal quadro programmatico europeo, allo scopo di contenere i prezzi della fornitura di energia elettrica per famiglie e imprese e garantire sicurezza, competitività e qualità delle forniture a livello nazionale, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, rivede la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di garantire lo sviluppo efficiente del mercato elettrico e dei mercati connessi, la sua integrazione nel mercato europeo, la sicurezza energetica sia nel breve che nel medio e lungo termine e la riduzione delle tariffe.
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono inserite le seguenti parole: "Per la prima volta entro il 31 dicembre 2011 e successivamente" e al termine del medesimo comma 2 sono inserite le seguenti parole: "In esito alla predetta analisi, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per l'installazione obbligatoria ed in tempi certi di interruttori telegestibili sugli impianti di produzione a fonti rinnovabili non programmabili, anche già in esercizio, per le aree a più elevata concentrazione di tale tipologia di impianti."
3. In coerenza con gli indirizzi rappresentati nei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avvia un processo di aggiornamento delle condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica, inclusa quella prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, anche già in esercizio, perseguendo in particolare le seguenti finalità:
 - a) promuovere il ricorso a configurazioni impiantistiche e gestionali degli impianti che favoriscano la sicurezza del sistema e la riduzione degli oneri relativi, ivi inclusi i casi di obbligatorietà di tali configurazioni;
 - b) ottenere una rapida esecuzione da parte di Terna e dei gestori di rete di distribuzione dei potenziamenti delle reti elettriche necessari per ridurre i costi del sistema.
4. Con i decreti di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, può essere rideterminata in anticipo la data, fissata dal decreto 5 maggio 2011, successivamente alla quale gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici devono prestare specifici servizi di rete.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito delle proprie competenze, verifica che i sistemi di remunerazione ed incentivazione delle attività di competenza di soggetti regolati risultino in linea con i valori medi, ove esistenti, praticati in ambito europeo per analoghe attività e che gli stessi rispondano a criteri di efficacia ed efficienza, rilevata anche tramite monitoraggio dell'uso delle infrastrutture realizzate, rispetto ad opere ed infrastrutture di interesse strategico, nell'ambito dell'attuazione dei Piani di sviluppo di cui agli articoli 16 e 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono ridefinite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le modalità di gestione del Fondo di cui all'articolo 11 del decreto 26 gennaio 2000 per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, allo scopo di semplificare le procedure di allocazione delle risorse disponibili e dare stabilità al quadro programmatico di riferimento, a sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica del settore.

Art.

Accelerazione delle attività di smantellamento dei siti nucleari

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le opere per le quali risulta prioritario l'ottenimento delle relative autorizzazioni, sulla base di criteri di efficienza e di riduzione dei tempi e dei costi nella realizzazione delle attività di smantellamento degli impianti.
2. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centoventi giorni dalla suddetta data. Su motivata richiesta dell'Autorità competente il termine può essere ulteriormente prorogato di novanta giorni.
3. Qualora, in assenza della richiesta di proroga di cui al secondo periodo del comma 2, entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo comma, le Autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi novanta giorni.
4. L'autorizzazione alla esecuzione delle opere, rilasciata ai sensi del comma 3, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, valgono quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatti salvi gli atti e procedimenti riguardanti la tutela dell'ambiente, la salute e la pubblica incolumità, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Le disposizioni del presente comma si applicano alle autorizzazioni rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ESTERI

Art. x

(Accelerazione delle procedure di dismissione degli immobili situati all'estero)

1. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi dell'art. 1, comma 1312, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro, anche in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero degli Affari Esteri di cui all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18.
2. La stima del valore di mercato dei beni di cui al comma 1 può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile oggetto della vendita, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente. Alle attività di cui al precedente comma si applicano le disposizioni indicate al comma 1314 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. ...

(disposizioni in materia di concessioni)

All'articolo 5, dopo il comma 25, inserire i seguenti:

25-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: "La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.";
- b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: "gestione funzionale ed economica" sono inserite le seguenti: "eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa";
- c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche un prezzo" sono inserite le seguenti: "nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate";
- d) all'articolo 143 il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara che nel piano economico finanziario e nella convenzione siano previsti, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione qualora necessario all'equilibrio economico finanziario della concessione, ad eccezione di quelli che assolvono a funzioni di interesse pubblico. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione."

25-ter. Le disposizioni di cui al comma 25-bis si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione

di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. ...

(Emissione obbligazioni da parte delle società di progetto)

All'articolo 5, dopo il comma 25, inserire il seguente:

25.bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

“Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, purché destinate alla sottoscrizione da parte dei clienti professionali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dette obbligazioni sono nominative.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.”.

Art. ...
(semplificazione approvazione convenzioni autostradali)

All'articolo 5, dopo il comma 25, inserire i seguenti:

25.bis. Per le procedure di affidamento di nuove concessioni autostradali indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone gli schemi di convenzione, corredati da adeguata documentazione istruttoria, al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione come eventualmente modificati in esito alle valutazioni del CIPE, sono posti a base della procedura di gara di cui agli artt. 143 e ss. o agli artt. 153 e ss. del d.lgs. 13 aprile 2006, n. 163. In esito alla gara, lo schema di convenzione, sottoscritto con il soggetto aggiudicatario, è approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

25.ter. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e/o ad aspetti di carattere regolatorio sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro 30 giorni, come eventualmente modificati in esito alle valutazioni del CIPE e successivamente approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

25.quater. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo che non comportino le variazioni o le modificazioni di cui al comma 2, sono approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

25.quinquies. Sono abrogati il comma 84 dell'art. 2, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 2, ultimo periodo, dell'art. 8 duodecies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 e successive modificazioni e integrazioni, e il comma 4 dell'art. 21 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

All'articolo 5, dopo il comma 25, inserire il seguente:

25.bis. All'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, Anas S.p.A. trasferisce a Fintecna S.p.A. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da Anas S.p.A. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.”

Art. ...

(Finanziamento opere portuali)

All'articolo 5, dopo il comma 25, inserire il seguente:

25.bis. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, è inserito il seguente:

“2- undecies. 1) Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2-novies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rinvenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni.”.

Art. ...

All'articolo 5, dopo il comma 25, inserire il seguente:

25.quater. Per le delibere del CIPE relative alle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.